



Comune di Figino Serenza Provincia di Como

ORDINANZA N. 3/2023

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER TUTELARE LA SALUTE E LA VITA DI SINGOLI SOGGETTI AFFETTI DA "FAVISMO" OLTRE CHE PREVENIRE PROBLEMATICHE AI CITTADINI AFFETTI DA TALE PATOLOGIA.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il favismo è determinato da un'alterazione genetica che nei cittadini predisposti può determinare, in presenza di polline, fiori, piante e baccelli di fave una grave crisi emolitica che può avere conseguenze anche letali e quindi mettere in pericolo la vita del soggetto;
- è quindi necessario emanare disposizioni intese a tutelare la salute e la vita di singoli soggetti affetti da "favismo", nonché per prevenire problematiche riferibili ad una generalità indistinta di cittadini affetti da tale patologia;

VISTA la nota pervenuta al protocollo comunale in data 24/07/2023, n.8105, da parte di ATS Insubria Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, di Varese con la quale veniva rilevata l'opportunità di adottare misure precauzionali per garantire la massima tutela dei soggetti a rischio sanitario da favismo;

CONSIDERATO che l'esigenza di tutelare la salute e la vita, anche di un solo soggetto, costituisce ex se interesse generale meritevole di tutela e pertanto si ritiene in via cautelativa, e nel rispetto del principio di precauzione, di dover emettere apposita ordinanza;

RITENUTO che l'ordinanza emessa ha la funzione di dare disposizioni sia a carattere generale su tutto il territorio comunale, rivolte ai titolari di attività commerciali esercitate sia in sede fissa che su aree pubbliche e tese a dare pubblicità dell'eventuale vendita di fave fresche apponendo appositi cartelli ben visibili e a vietare la vendita sfusa delle fave fresche, disponendo che l'esposizione e la vendita possa avvenire solo mediante confezionamento in contenitori chiusi o in sacchetti sigillati, sia a carattere specifico vietando altresì la coltivazione di fave all'interno di un raggio di 300 metri in linea d'aria dalla residenza delle persone affette da "favismo";

VISTO l'art. 50 del D. LGS. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamenti di Igiene;

ORDINA

1. La segnalazione della coltivazione di fave, mediante appositi cartelli ben esposti di dimensioni non inferiori a 30X40 cm con la seguente dicitura **"avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo: COLTIVAZIONE DI FAVE"**
2. L'esposizione a cura dei gestori di attività di somministrazione di alimenti di cartelli di dimensioni non inferiori a 30X40 cm con la seguente dicitura "di dimensioni non inferiori a 30X40 cm con la seguente dicitura: **"avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo: IN QUESTO ESERCIZIO SI SOMMINISTRANO FAVE"**
3. La corretta pubblicità di vendita di fave fresche a cura dei titolari di tutte le attività commerciali sia su sede fissa sia su aree pubbliche e private, e i titolari di pubblici esercizi, apponendo appositi cartelli di dimensioni non inferiori a 30X40 cm con la seguente dicitura: **avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo: "avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo: IN QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE SONO ESPOSTE E/O IN VENDITA FAVE FRESCHE"**; nonché l'esposizione e la vendita di fave fresche mediante confezionamento in contenitori e involucri chiusi.

SI DISPONE CHE:

1. la presente ordinanza salva sua revoca anticipata in relazione al venir meno delle condizioni e delle valutazioni che l'hanno determinata ha scadenza al **31 luglio 2024**;
2. prima di quella data gli uffici dovranno verificare se ancora sussistano le condizioni per il rinnovo totale o parziale di analogo provvedimento;
3. il provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'ente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 comma 3 della l.241/1990;
4. il provvedimento viene comunicato all'ATS Insubria Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, di Varese - Como, al Comando Polizia Locale, alle Associazioni di categoria per quanto di rispettiva competenza, anche ai fini della sua diffusione;

AVVERTE:

1. fatte salve le segnalazioni alle Autorità competenti, le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni.
2. avverso la presente ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
3. Si certifica che nella formazione del presente atto il sottoscritto si è attenuto ai principi di regolarità tecnica, di correttezza e di legittimità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis T.U. 18/08/00 n. 267 come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012.

IL SINDACO
(*MOSCATELLI ROBERTO / InfoCamere
S.C.p.A.*)

Figino S.za, lì 07 agosto 2023